

La Cassazione fa chiarezza sul diritto dell'insegnante invalido ai posti riservati

Il precario porta a casa la riserva

Anche se ha un contratto al momento della domanda

DI ANTIMO DI GERONIMO

Il diritto alla riserva dei posti non si perde se il lavoratore invalido interessato lavora come supplente alla data di presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24723/2014. Si è finalmente conclusa, dunque, l'annosa querelle circa l'esistenza o meno della preclusione del diritto all'assunzione per i supplenti titolari della riserva «N». E ciò per gli invalidi che presentino una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%.

A dire la parola fine, è stata ancora una volta la Suprema corte: «L'esercizio del diritto del disabile allo stabile inserimento nel mondo del lavoro», si legge nella sentenza, «garantito con l'attribuzione della quota di riserva in riferimento alle assunzioni a tempo inde-

terminato, non può essere denegato per effetto di una circostanza del tutto transitoria quale la pendenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato che, pur se tradotto in una supplenza di durata annuale, conserva, per la precarietà della condizione lavorativa in cui si traduce, la sua ontologica difformità rispetto ad una nozione di stabilità del rapporto».

In altre parole, se l'intento della legge 68/99 (la legge che riserva il 7% dell'organico alle assunzioni degli invalidi) è quello di agevolare la fruizione del diritto al lavoro per gli invalidi, è una sorta di contraddizione in termini pretendere che, per avere accesso a tale diritto, nel frattempo, l'avente titolo debba rifiutare qualsiasi lavoro precario, peraltro necessario a garantirne il sostentamento.

Tale è il ragionamento seguito dalla Cassazione per giungere alla conclusione dell'irrelevanza dell'esisten-

za di un contratto a termine ai fini della preclusione del diritto alla riserva dei posti.

Secondo la sezione, infatti, una diversa opzione interpretativa che conferisse rilievo all'eventuale stato di occupazione dell'inabile in epoca anteriore al momento della assunzione, anche in relazione alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, tradirebbe la ratio della legge 68/99, in ciò «dando adito ad una situazione di precarietà di vita gravemente incidente sul piano psicofisico dell'inabile» spiegano i giudici «certamente non coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 38 e con la tutela con esso apprestata in favore dei disabili in virtù dei principi solidaristici più volte enunciati».

Nel nostro ordinamento, le sentenze fanno stato solo tra le parti. E dunque, la pronuncia della Suprema corte, in linea di principio,

non è vincolante. Resta il fatto, però, che le sentenze dei giudici di piazza Cavour sono tenute in gran conto dai giudici di merito. Che solo raramente e in casi particolari se ne discostano. Pertanto, è ragionevole ritenere che, d'ora in avanti, l'amministrazione muterà orientamento e si conformerà alle linee indicate dalla Suprema corte. Così come già avvenuto per la faccenda delle fasce.

Fino a qualche anno fa, l'assunzione dei riservisti avveniva previo esaurimento della fascia soprastante. Per esempio, prima di assumere un riservista di II fascia, si attendeva l'esaurimento della I e così via. E fu proprio una pronuncia della Cassazione a far mutare atteggiamento al ministero dell'istruzione, che dispose l'utilizzo delle graduatorie dei riservisti a prescindere dalle fasce.

Sebbene il precedente orientamento risultasse fondato su di un parere del Consiglio di stato.



Giudici della Corte di cassazione

